



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

Approvato dal Consiglio Provinciale in data 25/07/1996 con deliberazione n. 55/5

Art. 1
Contenuto

1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990 n.146 e dell'art. 1 del C.C.N.L. del 6.7.1995, le prestazioni che, in caso di sciopero, sono indispensabili per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e le modalità e le procedure di erogazione che devono essere adottate.

2. Il presente Regolamento è emanato sulla base di quanto è stabilito dal C.C.N.L. del 6.7.1995, a seguito di accordo stipulato con le rappresentanze sindacali.

Art. 2
Servizi Pubblici essenziali

Ai sensi dell'art. 1 del C.C.N.L. del 6.7.1995, sono individuati come essenziali i seguenti servizi pubblici :

- a) attività di tutela della sicurezza pubblica;
- b) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- c) servizi del personale.

Art. 3
Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al precedente art. 2 è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- 1) servizio attinente la rete stradale (frane, calamità naturali, dissesti di varia natura);
- 2) servizio sgombrò neve (ove assicurato in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero);
- 3) servizio di protezione civile;
- 4) servizi del personale limitatamente alla erogazione degli emolumenti retributivi, alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
- 5) servizi scolastici.

Art. 4
Preavviso dell'astensione del lavoro

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono servizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono tenute a darne comunicazione alla Amministrazione Provinciale, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione.

Non possono essere indetti scioperi nei casi previsti dall'art. 3 del C.C.N.L. del 6.7.1995.

Art. 5
Modalità organizzative per l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali

1. Le prestazioni indispensabili di cui all'art.3 del presente Regolamento sono assicurate mediante una procedura di erogazione adeguata alla necessità di garantire agli utenti dei servizi il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. A tal fine vengono individuate, secondo l'allegata tabella A):

- a) le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti da esonerare dallo sciopero;
- b) i contingenti di personale suddivisi per qualifiche e professionalità da esonerare dallo sciopero;
- c) criteri e modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo servizio.

Art. 6

Individuazione nominativa del personale facente parte del contingente

1. In occasione di ciascuno sciopero che riguardi i servizi essenziali di cui all'art. 3 del presente regolamento, i dirigenti delle unità organizzative interessate ed i segretari scolastici, per le scuole, individuano nominativamente i dipendenti tenuti a prestare la propria attività ed esonerati dallo sciopero stesso, in conformità ai limiti numerici, di qualifica e di figura professionale che definiscono i singoli contingenti.
2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.
3. il lavoratore individuato può esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e richiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. i dirigenti delle unità organizzative e i segretari scolastici, per il personale scolastico, nel caso in cui sia possibile, accordano la sostituzione del richiedente con altro lavoratore, sostituzione che viene comunicata alle organizzazioni sindacali ed agli interessati.

Art. 7

Comunicazione all'utenza

1. L'Amministrazione comunica agli utenti, 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, i servizi pubblici essenziali che vengono garantiti e per ciascuno di essi le relative prestazioni indispensabili assicurate nonché l'orario di erogazione.

Art. 8

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti delle unità organizzative dell'Ente erogatrici di servizi pubblici essenziali sono responsabili dell'attuazione della individuazione nominativa del contingente di personale.

Art. 9

Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali

1. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero o vi aderiscono in violazione dell'obbligo di preavviso minimo ed alla comunicazione della durata dell'astensione o delle procedure e modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui al presente regolamento sono sospesi, per un periodo non inferiore ad un mese, i contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione, che vengono devoluti dall'Amministrazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria.

2. Nei suddetti casi l'Amministrazione può richiedere alla commissione di garanzia di cui all'art. 12 della Legge 146/1990 la valutazione delle eventuali violazioni verificatesi al fine della pronuncia della Commissione medesima circa la sussistenza di fatti tali da giustificare l'esclusione dalla trattativa delle organizzazioni dei lavoratori inadempienti.

L'Amministrazione ricevuta la pronuncia della Commissione di garanzia della sussistenza di inadempienza o violazioni, esclude dalle contrattazioni decentrate le organizzazioni dei lavoratori interessate per un periodo massimo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

Art. 10

Sanzioni nei confronti dei lavoratori

1. I lavoratori che aderiscono ad uno sciopero promosso in violazione dell'obbligo al preavviso con l'indicazione della durata dell'astensione o delle procedure e modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili, non prendano servizio, sono soggetti a sanzioni disciplinari di cui alle vigenti disposizioni.

Servizi Essenziali	Prestazioni Indispensabili	Modulo Organizzativo			
		Arco Temporale	Personale		
			Q.F.	Figura Profess.	Conting. N.
Sicurezza Pubblica	Servizi attinenti alla rete stradale: Incidenti stradali, frane, dissesti di varia natura	h. 8-14	VIII	Squadra di pronto intervento Ingegnere	1
			V	Autista	1
			IV	Operaio Squadra Segnaletica	1
			IV	Operatore Stradale	1
	h. 14-8	VII	Pronto intervento con personale in reperibilit [^] Geometra responsabile di sezione o	1	
		VI	Geometra		
		V	Autista	1	
		IV	Operaio Squadra Segnaletica o	1	
		IV	Operatore stradale		
	Sgombero neve (esclusivamente nel periodo invernale dal 1/10 al 30/4)	24 ore su 24		Operatori previsti nel piano sgombero neve approvato annualmente dal Consiglio (allegato)	
	Servizio di Protezione civile	24 ore su 24		Pronto intervento con personale in reperibilit [^]	
			VII	Geometra responsabile di sezione o	1
			VI	Geometra	
			V	Autista	1
			V	Collab.Profess. centro radio	1
			IV	Operaio Squadra Segnaletica o	1
		IV	Operatore stradale		
Servizi Essenziali	Prestazioni Indispensabili	Modulo Organizzativo			
		Arco Temporale	Personale		
			Q.F.	Figura Profess.	Conting. N.

		rale			N.
Servizi concernen. l'istruz. pubblica	Servizi educativi e scolastici: sciopero per l'intera giornata riguardante il personale non insegnante (dovranno essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso e alla tutela dei minori)	durata di apertura della scuola	III	Operatore scolastico	10% del personale in servizio minimo 1
	prestazioni relative allo svolgimento di scrutini finali, ammissioni agli esami, esami finali e relative valutazioni	h. 8-14	VII	Segretario scolastico	1
			V IV	Collab.profess.amministrativo o Esecutore amministrativo	1
Servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi e alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge.Tale servizio dovr` essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.	h. 8-14	VII	Segretario scolastico	1	
Servizi del Personale	Servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi e alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge.Tale servizio dovr` essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.	h. 8-14	VI	Istruttore Ragioniere	1